

N. (1767-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 10 luglio 1957*

*modificato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 30 ottobre 1957 (V. Stampato n. 3061)*

**d'iniziativa del senatore RIZZATTI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'8 NOVEMBRE 1957

Modificazione e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438,  
riguardante la città di Gorizia.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1957 previsto dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è prorogato fino al 31 dicembre 1966, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

Le tabelle A e B previste dall'articolo 11 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, ed annesse alla stessa, sono sostituite dalla tabella unica allegata alla presente legge.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 3.

I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, con la lavorazione e trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella dei contingenti agevolati, sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.

## Art. 4.

I contingenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 della tabella allegata alla presente legge sono riservati esclusivamente ai consumi alimentari della popolazione del comune di Gorizia restando ammessa la loro preventiva lavorazione industriale in stabilimenti operanti nel perimetro delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Il contingente di 26.500 quintali di zucchero sarà così ripartito:

1) quintali 10.500 per i consumi alimentari della popolazione;

2) quintali 16.000 per l'utilizzo in lavorazioni industriali.

Sul contingente di birra, la Zona di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, numero 1438, potrà introdurre soltanto 800 ettolitri all'anno di birra estera.

Il contingente di cui al punto 52 della tabella allegata alla presente legge potrà essere utilizzato dal solo Cotonificio Triestino — impianto di Gorizia — fino alla data in cui Gorizia potrà essere allacciata alla rete dei metanodotti in corso di completamento.

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

I contingenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 della tabella allegata alla presente legge sono destinati ai consumi alimentari della Zona di cui all'articolo 1 e all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, restando ammessa la loro preventiva lavorazione industriale in stabilimenti operanti nel perimetro delimitato dall'articolo 1 della legge citata.

*Identico.*

1) quintali 10.500 per i consumi alimentari della popolazione nei limiti territoriali stabiliti dall'articolo 1 della citata legge;

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ALLEGATO.

## TABELLA DEI CONTINGENTI AGEVOLATI

PRODOTTI		Contingenti annui
1. — Bestiame bovino da macello e carni macellate fresche anche refrigerate e congelate . . .	Tonn.	2.000
2. — Burro e grassi alimentari . . . . .	»	600
3. — Olii di seme . . . . .	»	1.300
4. — Caffè . . . . .	»	370
5. — Surrogati di caffè . . . . .	»	150
6. — Zucchero . . . . .	»	2.650
7. — Cacao . . . . .	»	60
8. — Birra . . . . .	Hl.	7.000
9. — Spiriti . . . . .	Ha.	2.200
10. — Pepe . . . . .	Tonn.	7
11. — Olii e grassi per usi industriali (di lino, di pesce, di cocco, di palma, di palmisti, ecc.) .	»	500
12. — Ghisa in pani . . . . .	»	500
13. — Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio e zincato .	»	2.200
14. — Tubi di ferro o di acciaio anche zincati . .	»	300
15. — Ponte o chiodi . . . . .	»	100
16. — Viterie e bullonerie . . . . .	»	50
17. — Guarniture e ferramenta per mobili, porte, finestre, ecc. e loro parti; serrature, catenacci, lucchetti, loro parti e loro chiavi . . . . .	»	30
18. — Rame . . . . .	»	30
19. — Bronzo e leghe varie . . . . .	»	50
20. — Filo di rame nudo e rivestito . . . . .	»	10
21. — Guarniture per scardassi . . . . .	»	5
22. — Ponte per pettinatrici di cotone . . . . .	»	0,1
23. — Legname per costruzione e da lavoro . . . .	Mc.	25.000

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Contingenti annui
24. — Legna da ardere . . . . .	Tonn. 20.000
25. — Carbone vegetale , . . . . .	» 500
26. — Benzina . . . . .	» 3.000
27. — Acqua ragia . . . . .	» 20
28. — Petrolio . . . . .	» 600
29. — Gasolio . . . . .	» 5.600
30. — Lubrificanti . . . . .	» 200
31. — Unti da carro e per macchine . . . . .	» 10
32. — Colofonia . . . . .	» 50
33. — Olio di resina . . . . .	» 100
34. — Gomma lacca . . . . .	» 2
35. — Perossido di sodio . . . . .	» 15
36. — Albumina . . . . .	» 5
37. — Coloranti minerali . . . . .	» 100
38. — Coloranti chimici . . . . .	» 30
39. — Inchiostri tipografici . . . . .	» 2,3
40. — Vernici isolanti . . . . .	» 0,6
41. — Colle, comprese quelle sintetiche. . . . .	» 200
42. — Carta e cartoni . . . . .	» 1.300
43. — Cellophan . . . . .	» 20
44. — Fecole di patate . . . . .	» 570
45. — Manicotti in gomma per bussolings e banchi di filatura . . . . .	» 0,8
46. — Tubi di cartoni per filatura . . . . .	» 50
47. — Tubetti di acciaio per macchine per tingere . . . . .	» 0,4
48. — Solfato di magnesio . . . . .	» 20
49. — Anelli per filatoi e tornitoli . . . . .	» 1
50. — Maglie e lame per licci di telai . . . . .	» 1,8
51. — Acciai stampati e forgiati greggi . . . . .	» 25
52. — Residui densi di olio combustibile . . . . .	» 15.000